

Elenco dei documenti e delle informazioni utili per la presentazione della DSU

DATI ANAGRAFICI e ALTRI DATI

- CODICE FISCALE e DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' del dichiarante e CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo familiare.
- Composizione del nucleo familiare alla data della presentazione della DSU, che potrà essere autocertificata o desunta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza. La composizione del nucleo familiare dovrà essere comunque verificata con il contribuente. Infatti, fanno parte del nucleo familiare del dichiarante anche: - il coniuge iscritto all'AIRE; - i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugati e senza figli.
- CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO, se il nucleo risiede in affitto. Per assegnatari di alloggi pubblici anche ultima certificazione relativa all'affitto pagato. • Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc, di navi e imbarcazioni da diporto di ciascun componente il nucleo familiare.

REDDITI del secondo anno precedente la presentazione della DSU. Per le DSU presentate nel 2026 il reddito di riferimento è quello dell'anno d'imposta 2024 (di tutti i componenti il nucleo familiare)

Premesso che le principali informazioni reddituali sono fornite al "sistema informativo dell'ISEE" direttamente dall'Agenza delle entrate, i documenti da acquisire sono:

- modello 730 e/o modello Redditi PF oppure, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, modello CU rilasciato dal datore di lavoro o ente pensionistico;
- modello IRAP per gli imprenditori agricoli tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA;
- certificazioni e/o altra documentazione attestante:
 - redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta (ad esempio: lavori socialmente utili in regime agevolato assoggettabili a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro, sempre che non abbiano concorso a determinare il reddito complessivo);
 - redditi esenti da imposta, esclusi i trattamenti previdenziali, assistenziali erogati dall'INPS (ad esempio: somme corrisposte per borse di studio, assegni di studio e attività di ricerca esente);
 - trattamenti previdenziali, assistenziali e indennità non erogati dall'INPS; - redditi di lavoro dipendente prodotti e tassati esclusivamente all'estero;
 - reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dei componenti iscritti all'AIRE; - assegni di mantenimento percepiti per i figli e assegni di mantenimento corrisposti per coniuge e figli.

PATRIMONIO MOBILIARE posseduto in Italia e/o all'estero del secondo anno precedente la presentazione della DSU. Per le DSU presentate nel 2026 il riferimento è al 31 dicembre 2024 (di tutti i componenti il nucleo familiare).

Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all'estero relativa a:

- depositi e conti correnti bancari e postali, libretti, carte prepagate con IBAN (in questi casi è necessario acquisire anche la giacenza media);
- titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate;
- partecipazioni azionarie in società non quotate;
- masse patrimoniali;
- altri strumenti e rapporti finanziari;
- contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione;
- valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata; Per le diverse tipologie di patrimonio posseduto è necessario il codice fiscale dell'operatore finanziario (banca, posta, ecc.) e l'identificazione del rapporto (numero del c/c, del libretto, ecc.).

PATRIMONIO IMMOBILIARE del secondo anno precedente la presentazione della DSU. Per le DSU presentate nel 2026 il riferimento è al 31 dicembre 2024 (di tutti i componenti il nucleo familiare)

- certificati catastali aggiornati di terreni e fabbricati o altra documentazione dalla quale è possibile desumere le rendite catastali (atti di compravendita, successione, etc.);
 - documentazione dalla quale è possibile rilevare i valori medi venali in comune commercio per il calcolo del valore delle aree fabbricabili;
- documentazione dalla quale è possibile ricavare la quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l'acquisto o la costruzione di immobili;
- documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all'estero.

PRESENZA NEL NUCLEO DI DISABILI

Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza, alla data della presentazione della DSU, è necessario acquisire la certificazione attestante la condizione di disagio dalla quale è possibile desumere la denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, il numero del documento e la data di rilascio.

ALTRA DOCUMENTAZIONE

In presenza di specifiche situazioni è prevista una composizione del nucleo familiare diversa da quella standard che può richiedere, così come indicato nelle note di seguito riportate, l'integrazione della suddetta documentazione con altri dati/informazioni

NOTE

→ Per le **PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE** richieste da disabili maggiorenni è possibile scegliere un nucleo familiare "ristretto" rispetto a quello ordinario.

→ Per le **PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE – RESIDENZIALI**, ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo familiare “ristretto” rispetto a quello ordinario, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale componente non si calcola in presenza di particolari requisiti (se il figlio è affetto da disabilità o nel nucleo sono presenti persone con disabilità, quando risulti accertata, giudizialmente o dalle pubbliche autorità, la totale estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici). Inoltre, per queste prestazioni le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante se effettuate nei tempi e nei casi espressamente previsti.

→ Anche per le **PRESTAZIONI CONNESSE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA** si ha la facoltà di dichiarare un nucleo “ristretto” rispetto a quello ordinario.

→ Per la richiesta di **PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO** (agevolazioni tasse universitarie) e **PRESTAZIONI RIVOLTE A MINORENNI** (esenzione/riduzione retta asilo nido o tariffa mensa scolastica), in presenza di genitori non coniugati e non conviventi tra loro, il genitore non convivente nel nucleo familiare, che abbia riconosciuto il figlio, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione (come componente attratta) salvo i seguenti casi: a) è coniugato con persona diversa dall’altro genitore; b) risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore; c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario della prestazione; d) il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) è stata accertata dalle amministrazioni competenti la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi a) e b) l’ISEE deve essere integrata da una componente aggiuntiva.

→ Per le **PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO** - lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, è autonomo quando si trova in entrambe le condizioni: a) residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo familiare; b) presenta un’adeguata capacità di reddito. - nel caso in cui lo studente non sia autonomo è necessario integrare le informazioni dello stesso con i dati del nucleo dei suoi genitori, distinguendo il caso in cui i genitori sono coniugati o conviventi tra loro da quello in cui i due genitori non sono coniugati né tra loro conviventi.